

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 259, è stata stabilita la importazione in esenzione da prelievo, fino al 30 settembre 1963, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e di prodotti da forno, esportati nel periodo 30 luglio 1962-30 giugno 1963.

Ora, rilevato che l'onere del prelievo influisce sul costo dei suddetti prodotti in misura tale da pregiudicare ogni possibilità competitiva con i prezzi praticati nei vari mercati, appare necessario mantenere per l'industria nazionale la possibilità di approvvigionamento del grano ai prezzi più convenienti al fine di non compromettere le tradizionali correnti della nostra esportazione.

Pertanto, con il disegno di legge che si sottopone, si stabilisce il rinnovo dell'agevolazione prevista dalla legge 26 febbraio 1963, n. 259, con gli adattamenti che qui di seguito si illustrano:

nell'articolo 1 nessun termine di scadenza viene fissato per l'agevolazione. Ciò onde evitare pregiudizievoli soluzioni di continuità al beneficio, che resta però condizionato a preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate perchè possano essere contenute le operazioni nel caso di appesantimento del mercato interno;

nell'articolo 3 viene stabilito che il diritto per traffico di perfezionamento — do-

vuto per le esportazioni verso Paesi comunitari in concomitanza alla progressiva instaurazione dell'unione doganale — va applicato secondo i criteri e le misure fissate dalle decisioni dei competenti organi della CEE per avere la possibilità di adeguare tale diritto alle ulteriori norme comunitarie che saranno emanate in materia e che saranno obbligatorie per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Roma;

nell'articolo 4 si stabilisce che il diritto al reintegro si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta di esportazione e ciò per assicurare che le operazioni si effettuino in un periodo di tempo ben delimitato.

Tuttavia una disposizione transitoria viene prevista per le esportazioni effettuate dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della emananda legge.

Nulla è da rilevare per quanto riguarda gli articoli 2 e 5 che rispettivamente riprendono norme di cui agli articoli 3 e 5 della citata legge 26 febbraio 1963, n. 259. Dev'essere solo segnalare che tra i prodotti ammessi al reintegro viene ora compresa la pasta con uova in quanto non vi sono speciali ragioni per escluderla dal particolare trattamento agevolativo.

Al provvedimento viene data efficacia dal 1° luglio 1963 allo scopo di assicurare la continuità al beneficio già previsto dalle più volte richiamata legge n. 259.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A richiesta degli interessati, può essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Art. 2.

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1^a classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uova o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato articolo 1, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

Art. 3.

La importazione di grano non comunitario, a reintegro, del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Co-

munità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Art. 4.

Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione.

Tuttavia, il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.

Art. 5.

Non sono ammesse al beneficio previsto dall'articolo 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.